

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988

Istituzione in Ascoli Piceno di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale delle Marche

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della giustizia amministrativa presenta aspetti preoccupanti in molte regioni italiane, ed in modo particolare nella regione Marche.

L'enorme aumento dei ricorsi amministrativi in sede giudiziaria, conseguente all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), dimostra che l'esigenza di giustizia amministrativa è sempre più avvertita nel nostro Paese, e mette in chiaro l'inadeguatezza delle strutture della giustizia amministrativa, sia come uffici, sia come organici.

A meno di quindici anni dall'istituzione dei TAR, a causa del vertiginoso aumento delle pendenze, i tempi delle decisioni sono diventati lunghissimi, paragonabili soltanto a quelli della giustizia civile, tanto da far parlare ormai di «denegata giustizia» o di «paralisi della giustizia» anche in campo amministrativo.

Tale crisi è più evidente nella sua drammaticità in regioni, come le Marche, dove non esistono sezioni distaccate.

I dati seguenti danno un quadro probante della situazione del TAR della regione Marche:

ANNO	RICORSI ISCRITTI	SENTENZE (anche istr. e di perenz.)
1974	902	
1975	829	
1976	937	
1977	863	
1978	861	421
1979	833	324
1980	955	387
1981	916	810
1982	1.000	594
1983	1.184	528
1984	1.380	589
1985	1.244	507

Con una pendenza di oltre seimila ricorsi, al ritmo di produzione degli anni passati, sarebbero necessari, immaginando, per ipotesi, che per tale periodo non intervenga nessun nuovo ricorso, almeno dieci anni per eliminare un arretrato che è, a dir poco, preoccupante.

Lo specchio che precede, inoltre, dimostra che, dal 1981, è in atto un costante aumento del numero dei ricorsi, calcolabile mediamente nel 15 per cento annuo. Il che significa che, ferma restando la capacità di produzione di decisioni del TAR Marche, entro i prossimi cinque anni il numero dei ricorsi pendenti si raddoppierà, con gli immaginabili effetti sui tempi della giustizia amministrativa nelle Marche.

La situazione, come è dimostrato dall'esperienza passata, - e come è stato detto in altre proposte di legge analoghe a questa (v. le proposte n. 1373 per l'istituzione della sezione di Pisa, n. 2080 e 2520 per l'istituzione della sezione di Caserta, presentate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura) - non si risolve con l'aumento dell'organico dei magistrati addetti al TAR, nè con l'istituzione di sezioni staccate non accompagnate da idoneo aumento dei magistrati, ma si risolve, o comunque potrà sensibilmente migliorare, in attesa dell'auspicata provincializzazione dei TAR, con l'istituzione di una sezione distaccata e con un conseguente aumento di magistrati nell'organico complessivo del TAR Marche.

La presente proposta prospetta tale soluzione individuando nella città di Ascoli Piceno la sede naturale per la sezione distaccata del TAR Marche, per le seguenti schematiche ragioni:

1) Ascoli Piceno, capoluogo di provincia, dista dalla sede del TAR Marche (Ancona) ben 120 chilometri, e la distanza aumenta per i comuni interni della provincia arrivando fino a 150 chilometri (una tale distanza non trova l'eguale nella situazione italiana e, nonostante le vie e i mezzi di comunicazione odierni, rimane pur sempre un fattore negativo per gli utenti della giustizia);

2) la provincia di Ascoli Piceno comprende due circoscrizioni di tribunale (Ascoli

Piceno e Fermo) che, ovviamente, confluirebbero - per la giustizia amministrativa - nella sezione distaccata di Ascoli Piceno;

3) la provincia di Ascoli Piceno, con i suoi 73 comuni sui 246 dell'intera regione Marche ed una popolazione di 352.557 abitanti (pari al 25 per cento circa della popolazione marchigiana - censimento 1981), è di gran lunga in testa alle altre tre province marchigiane quanto a produzione di ricorsi giurisdizionali amministrativi.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

Nel primo articolo si stabilisce la istituzione in Ascoli Piceno della sezione distaccata del TAR Marche e se ne individua la circoscrizione territoriale di competenza nel territorio dell'intera provincia di Ascoli Piceno (comprendente le circoscrizioni dei tribunali di Ascoli Piceno e Fermo).

L'articolo 2 determina i modi di costituzione degli organici dei magistrati e del personale di segreteria della istituenda sezione distaccata. A tal fine, ferma la necessità di ampliare l'organico dei magistrati in dipendenza della istituzione della nuova sezione distaccata, il comma 3 dell'articolo 2 precisa l'aumento dei posti in organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, di due consiglieri e di tre primi referendari e referendari (in conformità al terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che prevede, per ogni sezione, non meno di cinque magistrati).

Nell'articolo 3 si stabilisce che la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata dev'essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica non oltre il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della legge istitutiva della sezione.

Nell'articolo 4 si stabiliscono norme (transitorie) per regolare i rapporti tra TAR Marche e istituenda sezione distaccata, in regime transitorio, in punto di competenza residua del TAR e degli uffici sui ricorsi pendenti al momento di entrata in funzione della sezione distaccata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Marche è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Ascoli Piceno e con circoscrizione comprendente la provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2.

1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione distaccata sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Gli organici della segreteria e del personale ausiliario della sezione distaccata di Ascoli Piceno sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo i posti in organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di due consiglieri e di tre primi referendari e referendari.

Art. 3.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Ascoli Piceno è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I ricorsi spettanti, a norma dell'articolo 1 della presente legge, alla competenza territoriale della sezione di Ascoli Piceno, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale delle Marche, sono trasferiti alla sezione

distaccata entro sessanta giorni dall'insediamento della sezione stessa.

2. I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sezione distaccata di Ascoli Piceno sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale delle Marche, che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di Ascoli Piceno appena la stessa è entrata in funzione.

3. I ricorsi di competenza della sezione distaccata, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale delle Marche con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione stessa, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale delle Marche.

4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione distaccata.

5. I ricorsi di competenza della sezione distaccata, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale delle Marche con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione stessa, sono decisi - limitatamente alla domanda di sospensione - dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti alla sezione distaccata.